



Per copia conforme



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA  
DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE – UFFICIO XI -  
IL DIRIGENTE

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione della direttiva 90/167/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati;

VISTO il decreto 16 novembre 1993, attuativo dell'articolo 4, comma 7 del suindicato decreto legislativo 90/93;

VISTO in particolare, l'articolo 11 del citato decreto 16 novembre 1993;

VISTO il D.M. del 18 ottobre 1995 con cui il laboratorio della ditta NEOTRON Srl sito in Vignola (MO) Via Puccini 45 – è riconosciuto idoneo ad effettuare le analisi quali-quantitative dei mangimi medicati e prodotti intermedi;

VISTA l'istanza del 2 aprile 1999 con la quale la suddetta ditta, a seguito del trasferimento della sede legale e del laboratorio da Via Puccini 45 –Località Santa Maria di Mugnano (MO), Stradello Aggazzotti 104, ha chiesto il riconoscimento del nuovo laboratorio;

CONSIDERATO il sopralluogo ispettivo effettuato in data 19 aprile 2001 dalla Commissione provinciale, di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 19 ottobre 1999;

VISTO il verbale della suddetta Commissione dal quale si evince che il laboratorio in questione è in possesso delle strutture, delle apparecchiature e del personale necessari per la effettuazione delle analisi;

## DECRETA

### Art. 1

Il laboratorio NEOTRON Srl, sito in Località Santa Maria di Mugnano (MO), Stradello Aggazzotti 104, codice fiscale 00584110365 - è riconosciuto idoneo ad effettuare le analisi quali-quantitative di mangimi medicati e prodotti intermedi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto 16 novembre 1993, citato nelle premesse.

Tale autorizzazione deve intendersi limitata, nell'ambito delle analisi quali-quantitative che il laboratorio è idoneo ad effettuare, in relazione alla strumentazione in possesso del laboratorio suddetto all'atto del sopralluogo ispettivo della Commissione provinciale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 16 novembre 1993, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 19 ottobre 1999.

Art. 2

Ogni variazione rispetto alla strumentazione inventariata nel verbale del sopralluogo, dovrà essere comunicata al Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Art. 3

Nei contratti di convenzione tra il laboratorio autorizzato e le aziende produttrici di mangimi medicati e prodotti intermedi dovrà essere riportata la dichiarazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto 16 novembre 1993.

Art. 4

Copia dei contratti di cui all'articolo 3 dovrà essere fatta pervenire al Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione, entro 30 giorni dalla stipula.

Art. 5

Il presente decreto, che annulla e sostituisce il D.M. 18 ottobre 1995, sarà notificato in via amministrativa ai soggetti interessati.

Roma, li - 8 OTT. 2001

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XI

*Cesare Feri*

*DF*